

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE OPZIONI REGOLAMENTARI
CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO PER
SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE I CUI
DIRITTI D'USO SCADONO IL 31 DICEMBRE 2029**

1. Introduzione

1. Con la delibera n. 247/24/CONS, l'Autorità ha avviato una prima consultazione pubblica sulle possibili misure regolamentari concernenti l'assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche *wireless* a banda ultra-larga i cui diritti d'uso sono in scadenza al 31 dicembre 2029. Ciò anche al fine di informare tempestivamente le attività di propria competenza in materia di assegnazione dello spettro radio e rispondere all'esigenza manifestata dal mercato di trattare con congruo anticipo la tematica in parola, in modo da continuare ad assicurare un quadro regolamentare certo e di lungo termine in merito all'impiego delle frequenze per le comunicazioni elettroniche, favorendo gli investimenti, promuovendo lo sviluppo e la concorrenza, e ponendosi quindi in linea con le *policy* nazionali e dell'Unione europea.
2. Nel testo posto a consultazione¹, l'Autorità ha innanzitutto fornito una descrizione del quadro regolamentare di riferimento per i diritti d'uso in scadenza al 2029, riassumendo poi le principali caratteristiche del mercato nazionale dei servizi *wireless* fissi e mobili, per riportare infine alcune valutazioni preliminari in merito alla tematica in oggetto. In particolare, l'Autorità ha evidenziato la necessità di evitare che la suddetta scadenza dei diritti d'uso comporti discontinuità del servizio e/o peggioramenti della copertura radio, che avrebbero un impatto critico sulla popolazione italiana con ripercussioni sul piano sociale, economico e della sicurezza pubblica. D'altra parte, l'Autorità ha anche sottolineato che tali soverchianti criticità non devono rappresentare un ostacolo alla definizione di procedure di assegnazione dei diritti d'uso basate sui principi del *Codice* di trasparenza, equità, non discriminazione, proporzionalità, uso efficiente dello spettro, neutralità tecnologica e promozione della concorrenza attuale e prospettica, alla luce tra l'altro della tendenza manifestata dal mercato verso operazioni di consolidamento tra operatori².

¹ Allegato A alla delibera n. 247/24/CONS (disponibile al seguente *link*: [Allegato_A_delibera_247-24-CONS.pdf](#)), al quale si rimanda per maggiori dettagli.

² Al riguardo, si osserva che nel tempo intercorso dall'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 247/24/CONS all'adozione della presente delibera, sono stati perfezionati gli accordi di



3. L'Autorità ha poi rilevato l'opportunità di considerare, nella definizione delle predette procedure, i vantaggi per l'offerta di servizi radiomobili derivanti dalla maggiore flessibilità nell'uso combinato e sinergico delle varie bande, nonché la possibilità di sviluppo di tutti i servizi previsti dallo *standard* 5G e, in futuro, 6G. A tal riguardo, nell'ambito della consultazione è stata trattata anche la specifica situazione della banda 27.5-29.5 GHz (c.d. banda 28 GHz), allo stato non armonizzata nell'Unione per usi di tipo IMT/5G, e con diritti d'uso in scadenza anch'essi al 31 dicembre 2029, con l'obiettivo di investigarne i possibili sviluppi futuri in termini sia di efficientamento delle tecnologie usate per le comunicazioni elettroniche terrestri (oggi basate sui sistemi WLL), sia di sviluppo delle altre applicazioni permesse in banda, quali quelle di tipo *Fixed Satellite Service* (FSS), cioè servizi satellitari costituiti da stazioni di terra, i c.d. *gateway* satellitari.
4. L'Autorità ha quindi indicato i tre strumenti previsti dal *Codice* per il piano di assegnazione in oggetto - quali la proroga ai sensi dell'art. 62, il rinnovo ai sensi dell'art. 63, e la nuova assegnazione mediante procedura competitiva o comparativa, ai sensi dell'art. 67 - evidenziando che tali strumenti possono essere applicati, se del caso, anche in maniera differenziata in funzione della domanda di mercato e della situazione *legacy* dei diritti d'uso in argomento, ad esempio in termini di periodi di proroga già concessi in relazione a determinate porzioni di spettro. A tal riguardo, l'Autorità ha proposto due approcci: l'approccio c.d. "orizzontale" che prevede una gestione separata di ciascuna banda³, e l'approccio c.d. "verticale" che prevede, invece, una gestione complessiva di "pacchetti" minimi di frequenze afferenti a tutte le bande oggetto della consultazione⁴.
5. Infine, l'Autorità ha evidenziato che nell'ambito delle procedure di assegnazione che saranno definite potranno essere previsti, come sempre fatto, specifici obblighi in capo agli operatori assegnatari, tra cui obblighi di uso effettivo, copertura e accesso, nonché adeguate misure pro-competitive e anti-accaparramento di frequenze, inclusi eventualmente meccanismi di riserva per operatori nuovi entranti e limiti di aggiudicazione (c.d. *cap*) per le bande di interesse.
6. Come riscontrato dalle informazioni fornite dai rispondenti alla predetta consultazione, e descritto nel documento di sintesi⁵ delle posizioni espresse, è emerso un generale apprezzamento per l'approccio proattivo dell'Autorità nell'avviare, con congruo anticipo rispetto alla predetta scadenza dei diritti d'uso, il confronto con il mercato sulla tematica in questione, che riveste particolare importanza per tutti gli *stakeholder*. È stato altresì ampiamente riconosciuto che il documento posto a consultazione rappresenta una chiara sintesi del quadro nazionale delle assegnazioni di frequenze oggetto di consultazione.

acquisizione di Brightco S.r.l. da parte di Wind Tre S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A. da parte di Swisscom Italia S.r.l., già controllante di Fastweb S.p.A.

³ Cfr. considerato 45 della delibera n. 247/24/CONS.

⁴ Cfr. considerato 46 della delibera n. 247/24/CONS.

⁵ Disponibile al seguente *link*: <https://www.agcom.it/provvedimenti/comunicazione-11-dicembre-2024>.



7. Nel documento di sintesi l’Autorità ha altresì indicato che avrebbe provveduto ad avviare successivamente una o più consultazioni con proposte più specifiche ai fini della definizione dell’opportuna regolamentazione della materia, secondo le competenze attribuitele dal *Codice*, tenendo conto, tra l’altro, degli esiti della prima consultazione.
8. A tal proposito, con il presente documento l’Autorità intende proseguire il confronto con il mercato sulla tematica in questione, mediante una seconda consultazione degli *stakeholder*, ai sensi dell’art. 23 del *Codice*, sulle opzioni regolamentari concernenti l’assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche *wireless* a banda ultra-larga i cui diritti d’uso sono in scadenza al 31 dicembre 2029. In particolare, nella sezione 2 viene fornito un *benchmark* delle iniziative intraprese da alcuni regolatori in Europa in analoghe circostanze di prossima scadenza di diritti d’uso di frequenze radio, mentre nella sezione 3 sono riportate le proposte dell’Autorità ai fini del nuovo piano di assegnazione, che tengono conto anche di quanto emerso dalla precedente consultazione.

2. **Benchmark europeo**

9. In Europa, alcuni regolatori hanno recentemente affrontato la tematica della scadenza simultanea di vari diritti d’uso di frequenze in diverse bande, con il comune obiettivo di assumere decisioni al riguardo con congruo anticipo rispetto a detta scadenza, al fine di fornire al mercato la necessaria certezza regolatoria per pianificare e realizzare in maniera sostenibile gli investimenti volti allo sviluppo delle reti *wireless* ad alta velocità. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione delle misure adottate al riguardo in Francia, Germania e Spagna.

2.1 **Francia**

10. In Francia la scadenza della gran parte dei diritti d’uso delle frequenze delle bande 900, 1800 e 2100 MHz era prevista tra il 2021 e il 2024⁶. Alla luce di tale scenario, all’inizio del 2018 il governo francese, il regolatore ARCEP e gli operatori radiomobili nazionali hanno concordato nuovi e più stringenti obblighi di copertura e di servizio in cambio di un’estensione della durata di detti diritti d’uso.
11. In linea con tale orientamento, ad aprile del 2018 ARCEP ha sottoposto a consultazione pubblica un progetto di decisione, al fine di lanciare un invito a presentare le candidature per la riassegnazione dei diritti d’uso delle medesime frequenze 2G e 3G in scadenza (poi utilizzate anche per le reti 4G) per un ulteriore periodo di 10 anni, prevedendo contestualmente per l’esercizio degli stessi nuovi e maggiori obblighi di copertura.

⁶ In particolare, le frequenze in scadenza erano quelle assegnate per lo sviluppo dei sistemi 2G e 3G agli operatori Orange, SFR e Bouygues Telecom tra il 2006 e il 2009 per 15 anni nella banda 900 MHz, e tra il 2001 e il 2002 per 20 anni nella banda 2100 MHz. Non risultavano invece in scadenza (in quanto assegnati successivamente) i diritti d’uso di un blocco a 900 MHz, tre blocchi a 1800 MHz ed un blocco a 2100 MHz dell’operatore Free Mobile.



12. Le modalità e i metodi di riassegnazione delle frequenze miravano a soddisfare due obiettivi principali: lo sviluppo digitale a livello regionale e la realizzazione di una concorrenza equa ed efficace tra gli operatori, a vantaggio degli utenti finali. I più stringenti obblighi di copertura consistevano in: 1) aggiunta del 4G a tutti i siti radiomobili 2G e 3G; 2) copertura delle principali tratte stradali e ferroviarie; 3) copertura aggiuntiva di 5.000 nuove località individuate dal governo, in collaborazione con le autorità locali; 4) miglioramento della qualità del servizio e della copertura *indoor* (ad es. con l'impiego della banda 2100 MHz per l'offerta di soluzioni 4G di tipo fisso).
13. Al fine di creare condizioni di maggiore concorrenza tra gli operatori, le procedure di invito erano mirate a garantire anche un accesso equo e paritario allo spettro attraverso la possibilità di una nuova distribuzione delle risorse frequenziali tra i titolari di licenze, in particolare nelle bande 900 e 2100 MHz, in uno scenario di mercato radiomobile composto da 4 operatori (dove gli operatori Orange, SFR e Bouygues Telecom risultavano in quel momento assegnatari di più frequenze di Free Mobile).
14. La procedura limitava quindi a quattro il numero degli assegnatari in ciascuna banda, coerentemente con la predetta struttura di mercato, con portafogli di frequenze elaborati in modo da fornire a tutti i vincitori del concorso quantità equilibrate di frequenze in ciascuna delle suddette tre bande per favorire l'uso efficiente delle frequenze e una concorrenza effettiva e leale a vantaggio dei consumatori finali.
15. La procedura è stata avallata nei vari *step* dal governo francese pervenendo ad ottobre 2018 alla ricezione delle istanze relative a tutte le tre bande in questione⁷. A novembre dello stesso anno ARCEP ha deciso poi i posizionamenti dei blocchi assegnati agli operatori. Ad esito delle procedure, le bande 900 e 1800 MHz sono state equamente suddivise con effetto dal 2025: la prima in quattro lotti da 2x8.7 MHz; la seconda in quattro lotti da 2x14.8 MHz. La banda 1800 MHz presenta altresì una situazione equilibrata, con tre lotti da 2x20 MHz assegnati rispettivamente a Orange, SFR e Bouygues Telecom e un lotto da 2x15 MHz assegnato a Free Mobile⁸.
16. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle frequenze oggetto delle suddette procedure di assegnazione sono rimasti invariati⁹ rispetto a quelli già definiti nel decreto n. 2007-1532 (con alcune precisazioni relative al canone applicabile alle autorizzazioni all'uso delle frequenze nella banda 2100 MHz).

⁷ Per le bande 900 e 2100 MHz le domande sono pervenute da tutti i 4 operatori mobili nazionali, mentre per la banda 1800 MHz l'operatore Free Mobile è stato l'unico a non avanzare istanza.

⁸ Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda alla documentazione disponibile sul sito *web* dell'ARCEP: <https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/frequences/attributions-frequences-operateurs-mobiles-metropole-novembre2020.pdf>

⁹ Si tratta dei canoni stabiliti con il “*Décret n. 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes*”.

2.2 Germania

17. Nel 2020, l’Autorità tedesca Bundesnetzagentur (Bnetza) ha lanciato una prima consultazione pubblica¹⁰ sui possibili scenari relativi alla messa a disposizione delle porzioni di spettro i cui diritti d’uso sono in scadenza nel 2025 (frequenze a 800, 1800 e 2600 MHz) e nel 2033 (frequenze a 700, 900, 1500 e 1800 MHz), avviando quindi il confronto al riguardo con gli *stakeholder* con oltre 5 anni di anticipo rispetto alla prima scadenza (e ben 13 anni prima della seconda scadenza) dei diritti d’uso delle frequenze in questione.
18. Dopo varie consultazioni, a maggio 2024 Bnetza ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto la proroga di 5 anni dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 800 MHz, 1800 MHz e 2600 MHz, in scadenza alla fine del 2025, e l’estensione di 3 anni di alcuni diritti d’uso della banda 1800 MHz in scadenza alla fine del 2033¹¹. Ciò con la contestuale previsione di avviare in un secondo momento procedure di assegnazione competitive che interesseranno anche i diritti d’uso oggetto di proroga (oltre ad altri diritti d’uso in scadenza nel 2033 e nel 2036), nonché con l’imposizione, a fronte della concessione delle proroghe in parola, di obblighi di accesso volti a salvaguardare l’apertura al gioco concorrenziale, e di obblighi di copertura aventi l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi per gli utenti finali, specialmente nelle zone rurali e lungo le vie di trasporto.
19. In particolare, la proroga proposta in consultazione dall’Autorità tedesca prevedeva che ognuno dei tre operatori di rete mobili interessati (Telefónica Germany, Deutsche Telekom, Vodafone Deutschland) dovesse rispettare i seguenti obblighi di copertura: *i*) dal 1° gennaio 2030, garantire una velocità di trasmissione in *downlink* di almeno 50 Mbit/s su almeno il 99,5% del territorio nazionale; *ii*) a partire dal 1° gennaio 2029, assicurare ad almeno il 99% delle famiglie nelle comunità rurali di ogni regione una velocità di trasmissione in *downlink* di almeno 100 Mbit/s; *iii*) sempre dal 1° gennaio 2029, garantire su tutte le strade federali una velocità di trasmissione in *downlink* di almeno 100 Mbit/s, in modo da assicurare che tutti gli utenti finali abbiano un accesso *end-to-end* ininterrotto ai servizi voce e dati a banda larga senza fili lungo le tratte di trasporto; *iv*) a partire dal 1° gennaio 2029, fornire a tutte le autostrade regionali e federali, nonché alle vie navigabili interne della rete centrale federale, una velocità di trasmissione in *downlink* di almeno 50 Mbit/s; *v*) dal 1° gennaio 2030, garantire a tutte le strade comunali una velocità di trasmissione *downlink* di almeno 50 Mbit/s.
20. Nell’ambito della medesima consultazione, Bnetza aveva proposto anche l’imposizione di un obbligo di negoziazione a vantaggio del quarto operatore di rete 1&1 Mobile GmbH (nuovo entrante a seguito della fusione fra Telefonica e E-Plus

¹⁰ https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/20200821_compass.html

¹¹ Si osserva che, con l’aggiunta di detti periodi di proroga alle assegnazioni iniziali, Bnetza ha inteso definire una durata complessiva dei diritti d’uso in questione pari a 20 anni, in linea con la durata minima stabilita dal *Codice*. Inoltre, Bnetza non ha previsto la possibilità di concedere ulteriori estensioni delle durate dei diritti d’uso in parola.



avvenuta nel 2014), riservandosi inoltre di stabilire un obbligo di *roaming* nazionale nel caso in cui lo stesso non fosse stato concesso da altri operatori al nuovo entrante su richiesta a partire dal 2026.

21. Nel 2024 il Tribunale amministrativo di Colonia (VG), con sentenza del 26 agosto, ha dichiarato illegittima la procedura adottata nel 2019 da Bnetza per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 2 GHz e 3.6 GHz (c.d. asta 5G tedesca). Ciò in quanto l'Autorità tedesca avrebbe subito le pressioni del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture digitali (BMVI) al fine di imporre stringenti obblighi di copertura senza imporre in capo agli aggiudicatari un obbligo di accesso di tipo *service provider*. Il Tribunale, in particolare, ha ordinato a Bnetza di rideterminarsi in merito alle misure di accesso ai fornitori di servizi da parte degli MNO assegnatari.
22. Alla luce di tale sentenza (che seppur non ha riguardato direttamente il predetto procedimento di proroga svolto da Bnetza, ha inciso significativamente sulle misure ivi proposte), il 24 marzo 2025 Bnetza ha adottato una nuova decisione¹² che prevede in una prima fase una proroga, ove richiesta (entro il 23 maggio 2025), di cinque anni dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 800, 1800 e 2600 MHz e di tre anni di alcuni diritti d'uso delle frequenze a 1800 MHz in capo a Vodafone Deutschland, e in una seconda fase lo svolgimento di una procedura competitiva, in ordine alla quale l'attuale decisione stabilisce solo alcuni principi che saranno perfezionati nel corso di diversi cicli di consultazioni (che dovrebbero portare a una decisione finale nel 2028).
23. Rispetto alla bozza di decisione di maggio 2024, rimasta prevalentemente invariata, la principale novità introdotta da Bnetza con la decisione del 2025 consiste nell'obbligo in capo agli MNO di negoziare l'accesso con i fornitori di servizi o MVNO che dovessero richiederlo. A tal proposito, la stessa Autorità di regolamentazione tedesca ha stabilito le linee guida¹³ circa le modalità di negoziazione dell'accesso tra i predetti soggetti.
24. Per quanto concerne, invece, i contributi economici per la suddetta proroga dei diritti d'uso, gli operatori beneficiari della stessa dovranno pagare complessivamente un corrispettivo pari a 607 milioni di euro. A fronte di tale importo, gli operatori beneficiari sono tenuti a soddisfare gli obblighi di copertura sopra descritti. Gli MNO beneficiari della proroga sono, inoltre, obbligati a condividere lo spettro al di sotto di 1 GHz con il nuovo operatore 1&1, negoziare con 1&1 l'accesso mediante *roaming* nazionale, negoziare l'accesso a condizioni non discriminatorie con MVNO¹⁴ e fornitori di servizi, nonché cooperare con gli operatori ferroviari per fornire copertura lungo tutte le tratte ferroviarie.

¹² [Bundesnetzagentur - Wireless access for the provision of telecommunications services](#)

¹³ [DraftGuidelines.pdf](#)

¹⁴ La decisione del 2018 non aveva menzionato esplicitamente gli MVNO, ma li ha inclusi nel più ampio concetto di fornitori di servizi.



2.3 Spagna

25. A giugno 2024, il Ministero della trasformazione digitale e dei servizi pubblici, dopo aver audito gli operatori interessati, svolto una consultazione pubblica e sentito la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* (CNMC) e la Procura dello Stato, ha formalizzato l'estensione, in neutralità tecnologica, della durata dei diritti d'uso delle frequenze delle bande 800, 900, 1800, 2100, 2600, 3500 MHz, assegnati prima dell'entrata in vigore della Legge Generale sulle Telecomunicazioni, che ha introdotto la possibilità di stabilire per i diritti d'uso delle frequenze una durata massima di 40 anni¹⁵.
26. Nello specifico, il criterio di proroga adottato dal governo spagnolo è stato quello di stabilire un periodo massimo di proroga pari a 10 anni rispetto alla scadenza iniziale dei diritti d'uso interessati, ma con durata totale degli stessi non superiore a 40 anni. In applicazione di detto criterio, sono stati concessi 10 anni di proroga per i diritti d'uso di tutte le suddette bande di frequenze ad eccezione dei diritti d'uso di parte della banda 1800 MHz, prorogati di 8 anni per non superare appunto i 40 anni complessivi, in quanto inizialmente assegnati in Spagna nel 1998 per 15 anni e prorogati la prima volta fino al 2030.
27. Alla luce di tali periodi di proroga, le nuove scadenze dei diritti d'uso coincidono con le seguenti annualità: 2038 per parte della banda 1800 MHz; 2040 per le bande 900, 2100, 2600 MHz e parte delle bande 1800 e 3500 MHz; 2041 per la banda 800 MHz; 2048 per parte della banda 3500 MHz. Gli operatori mobili beneficiari delle proroghe (Orange, Telefonica, Vodafone, Xfera) per l'intera durata delle stesse sono tenuti a continuare a pagare i contributi annuali (*spectrum fee*) che hanno finora versato per l'uso delle risorse spettrali, secondo quanto previsto dal quadro normativo spagnolo, mentre non sono previsti specifici incrementi ulteriori per la concessione delle proroghe in questione.
28. L'obiettivo della misura adottata dal governo spagnolo è fornire maggiore sostenibilità nel lungo termine al settore delle telecomunicazioni mobili, considerato strategico per continuare a rafforzare i livelli di connettività e competitività che la Spagna sta raggiungendo. In particolare, il governo spagnolo ha evidenziato che la proroga così concessa comporta per gli operatori interessati un risparmio di centinaia di milioni di euro, che potranno quindi essere investiti direttamente nella diffusione di servizi a banda ultralarga e nell'innovazione tecnologica, sottolineando altresì che gli investimenti pubblici necessari per lo sviluppo delle reti e delle tecnologie mobili in tutta la Spagna ammontano ad oltre 2,5 miliardi di euro.

1) Il rispondente ha osservazioni riguardo al <i>benchmark</i> europeo qui descritto?
--

¹⁵ I diritti d'uso delle frequenze nelle bande 700 MHz e 26 GHz recentemente rilasciati in Spagna hanno già beneficiato di tale previsione, essendo stati assegnati con una durata di 40 anni (precisamente 20 anni di assegnazione più ulteriori 20 anni di proroga in caso di rispetto di alcune condizioni associate ai diritti d'uso in questione).

3. Gli orientamenti dell’Autorità ad esito della prima consultazione

29. Nell’ambito della precedente consultazione pubblica, è stata in generale espressa preferenza per una proroga o un rinnovo dei diritti d’uso in argomento. Secondo vari rispondenti, infatti, tali istituti innanzitutto permetterebbero agli attuali titolari di mantenere l’odierna dotazione spettrale, garantendo così i propri investimenti nelle reti e la continuità dei servizi *wireless* sull’intero territorio nazionale a tutela degli utenti finali.
30. Inoltre, a parere di alcuni partecipanti la proroga o il rinnovo eviterebbero rilevanti esborsi economici derivanti dall’aggiudicazione delle frequenze mediante procedure competitive¹⁶, che rischierebbero di trascinare nel futuro gli attuali problemi di redditività del settore delle telecomunicazioni. A tal riguardo, è stato suggerito di eliminare o ridurre i contributi economici di proroga/rinnovo in capo agli operatori beneficiari a fronte di specifici impegni di investimento volti a migliorare la copertura e la qualità dei servizi *wireless* offerti, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi (*cf. supra*).
31. Diversamente, un operatore radiomobile ha reputato più adeguato l’approccio “orizzontale” proposto dall’Autorità, anche al fine di pervenire, attraverso procedure di gara, ad una situazione di maggior equilibrio in termini di distribuzione di risorse spettrali tra operatori, la quale favorirebbe, a proprio avviso, le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di comunicazione mobile, a beneficio dei consumatori finali.
32. I partecipanti alla precedente consultazione favorevoli alla proroga o al rinnovo hanno indicato il 31 dicembre 2037 quale nuova scadenza dei diritti d’uso perché ritenuta congrua a garantire il ritorno degli investimenti già effettuati e la sostenibilità di quelli necessari per l’ulteriore sviluppo delle reti 5G, nonché idonea al fine di ottenere l’allineamento con il termine dei diritti d’uso delle frequenze 5G assegnate con l’asta del 2018.
33. In merito alle condizioni e agli obblighi da associare ai diritti d’uso delle frequenze in questione, diversi rispondenti hanno proposto, con varie argomentazioni, di prevedere obblighi di copertura e di effettivo utilizzo dello spettro, anche per garantire l’uso efficiente dello stesso ed evitare fenomeni di accaparramento di frequenze; i suddetti rispondenti hanno quindi suggerito, come detto, la possibilità di incrementare i livelli di copertura e di servizio delle reti a fronte di una minore onerosità dei contributi associati ai diritti d’uso in caso di rinnovo o proroga, e quindi senza il ricorso a gare competitive. È stata altresì sottolineata l’importanza di prevedere adeguati obblighi di accesso a favore di altri operatori non titolari dei

¹⁶ Anche una procedura comparativa, nota anche come *beauty contest*, è certamente competitiva. Inoltre, anche in un *beauty contest* può essere presente fra i criteri di aggiudicazione un’offerta economica al rialzo. Nella terminologia corrente si usa spesso il termine competitivo, contrapposto a comparativo, per indicare una procedura di asta, cioè quella dove il criterio di aggiudicazione è la sola offerta economica, con offerte al rialzo. Nel seguito si continuerà a usare quindi il termine competitivo come sinonimo di asta e il termine comparativo come sinonimo di *beauty contest*, con le suddette precisazioni.

diritti d'uso delle frequenze in questione, in linea con le misure già introdotte in passato dall'Autorità.

34. Pertanto, tenuto conto delle diverse posizioni, necessità e istanze, basate su elementi tecnici e giuridici, emerse in consultazione, si ritiene opportuno proseguire il confronto con il mercato prospettando le opzioni più dettagliate descritte nel seguito, concernenti il futuro regolamento di assegnazione e utilizzo delle varie bande di frequenze i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029.

3.1 Bande di frequenze da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz

35. Per quanto riguarda le bande di frequenze da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz (vedi Tabella 1) - ossia tutte quelle i cui diritti d'uso sono in scadenza al 2029 ad eccezione della banda 28 GHz, che sarà trattata più avanti – l'Autorità reputa allo stato percorribile adottare una delle due soluzioni di seguito descritte.

Banda [MHz]	Intervallo frequenze [MHz]	Duplex mode	Risorse spettrali disponibili [MHz]	Operatori assegnatari (MHz assegnati)
800	791-821 (DL) 832-862 (UL)	FDD	2x30	TIM (2x10) Wind Tre (2x10) Fastweb-Vodafone (2x10)
900	880-915 (UL) 925-960 (DL)	FDD	2x35	Iliad (2x5) TIM (2x10) Wind Tre (2x10) Fastweb-Vodafone (2x10)
1400	1452-1492	SDL	40	TIM (20) Fastweb-Vodafone (20)
1800	1715-1785 (UL) 1810-1880 (DL)	FDD	2x70	Iliad (2x10) TIM (2x20) Wind Tre (2x20) Fastweb-Vodafone (2x20)
2100	1920-1980 (UL) 2110-2170 (DL)	FDD	2x60	Iliad (2x10) TIM (2x15) Wind Tre (2x20) Fastweb-Vodafone (2x15)
2600	2570-2600	TDD	30	Wind Tre (30)
	2510-2570 (UL) 2630-2690 (DL)	FDD	2x60	Iliad (2x10) TIM (2x15) Wind Tre (2x20) Fastweb-Vodafone (2x15)
3500	3440-3500 3540-3600	TDD	120	TIM (20) Wind Tre (60 ¹⁷) Fastweb-Vodafone (40 ¹⁸)

Tabella 1: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso delle bande 800, 900, 1400, 1800, 2100, 2600 e 3500 MHz i cui diritti d'uso scadono nel 2029.

¹⁷ Ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, dove Wind Tre ha 20 MHz.

¹⁸ Ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, dove Fastweb-Vodafone ha 80 MHz.

3.1.1 Opzione mista (proroga, rinnovo e gara)

36. La prima opzione, basata su quanto espresso nella precedente consultazione, è rappresentata da un approccio intermedio tra quelli “orizzontale” e “verticale” indicati nella consultazione di cui alla delibera n. 247/24/CONS. Tale approccio consiste nell’applicazione dei tre suddetti strumenti previsti dal *Codice* (proroga, rinnovo e gara) in maniera combinata e differenziata in base alla situazione delle frequenze interessate, come schematizzato nella seguente tabella.

Misura	Bande interessate	Risorse spettrali	Nuova scadenza
proroga	800, 1800, 2600 MHz (frequenze LTE) 1400 MHz (banda L)	2x115 MHz FDD 30 MHz TDD 40 MHz SDL	31/12/2037 (rinnovabili di 12 anni)
rinnovo	900 e 1800 MHz (frequenze ex GSM) 2100 MHz (frequenze ex UMTS) 3400-3600 MHz (frequenze ex Wimax)	2x100 MHz FDD 100 MHz TDD ¹⁹	31/12/2037 (non ulteriormente rinnovabili)
gara	900 e 1800 MHz (frequenze ex GSM) 2100 MHz (frequenze ex UMTS) 3400-3600 MHz (frequenze ex Wimax)	2x40 MHz FDD 20 MHz TDD ²⁰	31/12/2044 (prorogabile di 5 anni)

Tabella 2: misure dell’opzione mista proposta dall’Autorità.

37. In sostanza, per i diritti d’uso delle frequenze che finora non hanno beneficiato di alcuna estensione, si procederebbe in maniera non discriminatoria rispetto a quanto già disposto in passato dall’Autorità per altre frequenze, ossia si adotterebbe una proroga, ai sensi dell’art. 62 del *Codice*. La durata della proroga sarebbe pari a 8 anni, ossia fino al 31 dicembre 2037. Tale data di nuova scadenza appare rispettosa degli obiettivi previsti dal *Codice* in merito alla durata dei diritti d’uso delle frequenze, incluso quello di garantire la simultaneità delle scadenze dei diritti d’uso delle frequenze radio armonizzate. Infatti, si otterrebbe in tal modo l’allineamento con il termine dei diritti d’uso delle frequenze assegnati nel 2018 con la c.d. asta 5G, come richiesto da molti partecipanti alla precedente consultazione. Naturalmente, i soggetti interessati dovrebbero formulare apposita istanza per beneficiare della suddetta proroga. Inoltre, si ritiene che i diritti d’uso in parola

¹⁹ Con estensione geografica nazionale ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, in cui verrebbero rinnovati 80 MHz.

²⁰ Con estensione geografica nazionale ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, in cui verrebbero messi a gara 40 MHz.

- possano essere oggetto di rinnovo, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 anni dopo il 2037, anche ai fini dell'allineamento con le future scadenze dei diritti d'uso assegnati mediante gara ed eventualmente prorogati (*cf.* Tabella 2).
38. Per i diritti d'uso delle restanti risorse spettrali nelle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz, in particolare quelli che alla scadenza del 31 dicembre 2029 avranno già superato la durata minima prevista dal *Codice*, si procederebbe con una combinazione di rinnovo e nuova procedura di gara.
39. Nello specifico, alcuni blocchi di frequenze, valutati come dotazione spettrale minima garantita per assicurare, insieme alle risorse spettrali prorogate, un congruo livello minimo di continuità dei servizi, sarebbero oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 63 del *Codice*, fino al 31 dicembre 2037 come nel caso della proroga. Per ottenere il rinnovo, i soggetti interessati dovrebbero quindi avanzare apposita istanza, impegnandosi ad accettare determinate condizioni, che saranno descritte nel seguito. In particolare, potrebbero essere oggetto di rinnovo per ciascun operatore:
- nella banda 900 MHz, 1 blocco FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 1800 MHz, 2 blocchi FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 2100 MHz, 2 blocchi FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 3400-3600 MHz, fino a 40 MHz TDD.
40. I restanti blocchi di frequenze delle bande in questione verrebbero invece assegnati, ai sensi dell'art. 67 del *Codice*, con una nuova gara, che potrebbe essere di tipo competitivo (asta) o comparativo (*beauty contest*). A tale procedura, sarebbero ammessi a partecipare sia l'operatore radiomobile attualmente titolare di una minore dotazione frequenziale (Iliad) - che così avrebbe l'opportunità di equilibrare maggiormente la propria dotazione spettrale rispetto a quella degli altri operatori - sia eventuali nuovi entranti, a garanzia della più ampia apertura al gioco concorrenziale. Nello specifico, sarebbero oggetto della procedura di gara²¹:
- nella banda 900 MHz, 3 blocchi FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 1800 MHz, 1 blocco FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 2100 MHz, 4 blocchi FDD da 2x5 MHz;
 - nella banda 3400-3600 MHz, 20 MHz a livello nazionale²².
41. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione della dotazione spettrale così configurata, eventuali soggetti nuovi entranti interessati all'acquisizione di tali blocchi dovrebbero presentare offerte di gara riguardanti l'intero pacchetto di

²¹ Ciò ipotizzando, come appare plausibile, che gli operatori interessati richiedano il rinnovo dei diritti d'uso per il numero massimo di blocchi. Nell'ipotesi in cui tale circostanza non si verificasse, la dotazione spettrale oggetto della procedura di gara sarebbe incrementata di conseguenza.

²² Come detto, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano in cui sarebbero messi a gara 40 MHz.



blocchi delle varie bande messi a gara. Per gli operatori mobili esistenti, invece, si ritiene necessario definire e applicare in sede di gara appositi limiti di aggiudicazione (*cap*) di dette frequenze, eventualmente anche *inter*-banda, che tengano conto, tra l'altro, della struttura di mercato. I diritti d'uso assegnati mediante gara avrebbero una durata di almeno 15 anni, con possibilità di un'estensione di 5 anni, in conformità a quanto previsto dal *Codice*.

42. In tale scenario, gli obblighi di copertura e di servizio associati ai diritti d'uso oggetto di proroga sarebbero mantenuti fino al 2037. Per i diritti d'uso che saranno assegnati mediante rinnovo o nuova gara appare necessario, invece, definire, in maniera ragionevole e proporzionata, nuovi obblighi, coerenti con la *ratio* dell'impianto regolatorio fino ad oggi stabilito dall'Autorità, e al contempo in grado di tener conto dell'evoluzione tecnologica intercorsa dalla determinazione dei precedenti obblighi. Ciò allo scopo di rispondere opportunamente alle esigenze di soddisfare in maniera adeguata i fabbisogni attuali e prospettici degli utenti finali e di assicurare l'uso più efficiente dello spettro radio, secondo quanto previsto dal *Codice*.
43. In tal senso, appare ad esempio opportuno prevedere obblighi di copertura di una determinata percentuale di popolazione a livello nazionale e/o regionale con una certa velocità di trasmissione in *downlink*, in linea con l'approccio finora perseguito, considerando però valori *target* superiori a quello attualmente definito per gli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso delle frequenze 5G (ossia 30 Mbit/s nominali in *downlink*), nonché coerenti con le pertinenti *best practice* nazionali ed europee. A tal riguardo, vale la pena osservare che il Piano "Italia 5G" definito nel 2021 dal Governo italiano nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra-larga, finanziato con fondi del PNRR, prevede l'impegno in capo al soggetto beneficiario dell'aiuto di Stato di fornire copertura 5G, nelle aree a fallimento di mercato identificate, con velocità effettive nell'ora di punta di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*.
44. Alla luce della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza i sistemi radiomobili, e considerato che i futuri obblighi di copertura dovranno essere soddisfatti entro una certa data successiva alla scadenza del 31 dicembre 2029, e quindi verosimilmente a distanza di almeno 10 anni da quando sono stati fissati i predetti valori prestazionali *target* del Piano "Italia 5G", appare ragionevole ipotizzare che questi ultimi rappresentino delle soglie minime da cui partire per valutare la definizione di obiettivi di copertura superiori e in ogni caso maggiormente idonei a soddisfare i futuri fabbisogni di connettività degli utenti.
45. Sempre riguardo agli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso delle bande in questione oggetto di rinnovo o nuova gara di assegnazione, si ritiene utile identificare (eventualmente anche mediante l'ausilio della *broadband map* dell'Autorità), specifiche aree di interesse sul territorio nazionale prive di un livello di copertura radiomobile sufficiente ad assicurare ai consumatori i necessari livelli

di connettività, ad esempio località montane o rurali, direttrici di trasporto stradale e ferroviario (incluse le gallerie), località turistiche, parchi nazionali, etc.

46. Inoltre, analogamente a quanto già stabilito dall’Autorità con precedenti regolamenti in materia di spettro radio (*cf.* ad esempio la delibera n. 231/18/CONS), e in linea con le *policy* dell’Unione di promuovere forme di condivisione delle infrastrutture di rete e dello spettro radio, si reputa opportuno continuare a favorire modalità di condivisione degli obblighi di copertura. In particolare, sarà valutata la possibilità che (almeno una parte di) tali obblighi possano essere soddisfatti in maniera collettiva da tutti i titolari dei diritti d’uso di determinate frequenze e/o mediante l’impiego anche di altre risorse spettrali nella disponibilità degli operatori interessati (che non comportino comunque per l’utente finale l’uso di terminali diversi da quelli comunemente disponibili in commercio²³).
47. Con riferimento agli obblighi di accesso, nell’opzione mista qui proposta i diritti d’uso oggetto di proroga manterrebbero le medesime condizioni già vigenti, mentre ai diritti d’uso assegnati mediante rinnovo e gara verrebbero associati obblighi di accesso, su base ragionevole e commerciale, a favore di soggetti non MNO (ad es. *service provider*), in linea con quelli già stabiliti in passato dall’Autorità in analoghe circostanze.
48. Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei contributi economici per i diritti d’uso delle frequenze delle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz, si ritiene proporzionato e non discriminatorio continuare ad adottare la prassi finora seguita dall’Autorità nei vari casi di proroghe e gare (in quest’ultimo caso relativamente alla fissazione del prezzo minimo), tuttavia senza prevedere incrementi, come avvenuto finora in casi analoghi²⁴. Per i diritti d’uso oggetto di rinnovo (strumento del *Codice* che sarebbe applicato per la prima volta dall’Amministrazione), rientrando questa misura nell’ambito del più ampio pacchetto qui proposto, appare ragionevole prevedere contributi in linea con quelli di proroga, avente peraltro il medesimo orizzonte temporale.
49. In ogni caso, considerato l’ampio orizzonte temporale che sarebbe tragguardato dal rinnovo, l’Autorità si riserva fin da ora la possibilità di rivalutare i contributi alla luce di eventuali cambi di paradigma nell’impiego delle frequenze in questione (quale ad esempio quello annunciato per i sistemi 6G), che come sempre dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione, ai sensi del *Codice*.
50. Inoltre, al fine di promuovere la sostenibilità negli investimenti in reti *wireless* di nuova generazione, appare opportuno, in linea anche con quanto suggerito dal

²³ Ad esempio, se per raggiungere un certo obiettivo di copertura obbligatoria l’operatore intende usare una determinata banda di frequenze o sfruttare una specifica tecnologia di trasmissione, ma al momento della verifica del rispetto dell’obbligo in questione solo una quota ridotta dei terminali diffusi sul mercato supportano tali caratteristiche, allora le stesse non possono concorrere utilmente al raggiungimento dell’obiettivo di copertura in parola.

²⁴ Al riguardo potrebbe essere considerato, come da prassi quando si traggurano lunghi periodi, il mero adeguamento dei contributi sulla base del tasso di rivalutazione monetario, comunque deciso dal Ministero.

“*Common Union toolbox for connectivity*” della Commissione europea, concedere agli operatori interessati la possibilità di una rateizzazione annuale dei pagamenti in questione²⁵, anche per gli importi di aggiudicazione dei diritti d’uso assegnati tramite gara, secondo le modalità che saranno in ogni caso definite dal MIMIT.

3.1.2 *Opzione rinnovo*

51. Tale seconda opzione (riportata schematicamente nella Tabella 3) prevede il rinnovo, ai sensi dell’art. 63 del *Codice*, di tutti i diritti d’uso delle frequenze in questione, sempre fino al 31 dicembre 2037, per quanto già sopra argomentato nel caso dell’opzione mista, con particolare riguardo all’allineamento con la scadenza dei diritti d’uso delle frequenze 5G.

Misura	Bande interessate	Risorse spettrali	Nuova scadenza
rinnovo	800, 1800, 2600 MHz (frequenze LTE) 1400 MHz (banda L) 900 e 1800 MHz (frequenze <i>ex</i> GSM) 2100 MHz (frequenze <i>ex</i> UMTS) 3400-3600 MHz (frequenze <i>ex</i> Wimax)	2x255 MHz FDD 40 MHz SDL 150 MHz TDD	31/12/2037

Tabella 3: opzione rinnovo proposta dall’Autorità.

52. L’opzione rinnovo verrebbe adottata a fronte di specifici impegni assunti dagli operatori beneficiari in sede di rinnovo, ai sensi di quanto previsto dal *Codice*²⁶, volti a garantire il rispetto di determinate prestazioni delle proprie reti e condizioni di accesso da parte di altri fornitori di reti e di servizi.
53. In particolare, per quanto riguarda la copertura, appare ragionevole prevedere obblighi di sviluppo delle reti e diffusione di servizi di connettività *wireless* con prestazioni adeguate a soddisfare i fabbisogni, anche prospettici, di connettività degli utenti su un’elevata percentuale di popolazione e di territorio nazionale, nonché su specifiche aree rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione dell’Italia e dell’Unione (come anche sopra descritto per l’opzione mista), tra cui ad esempio località montane o rurali, direttrici di trasporto stradale e ferroviario (incluse le gallerie), località turistiche, parchi nazionali, etc., che potranno essere identificate anche avvalendosi della *broadband map* dell’Autorità. Dette prestazioni vanno intese in termini sia di velocità trasmissiva, tenendo conto

²⁵ Come già chiarito con la delibera n. 21/25/CONS, l’eventuale rateizzazione dei contributi economici non implica la trasformazione del pagamento dovuto in contributo annuale. Pertanto, gli operatori titolari dei diritti d’uso in questione saranno tenuti comunque, anche in caso di revoca dei diritti, al versamento dell’intero importo stabilito.

²⁶ *Cfr.* in particolare Allegato 1, lett. D, n. 7.

dei *target* e delle *best practice* a livello nazionale e unionale, sia di altri parametri, finora mai assunti come requisiti associati ai diritti d'uso delle radiofrequenze, quali la latenza per applicazioni di tipo *Ultra Reliable Low Latency Communications* (URLLC), e la densità di dispositivi e sensori connessi per applicazioni *massive Machine-Type Communications* (mMTC).

54. Per quanto riguarda la velocità di trasmissione da garantire obbligatoriamente in caso di rinnovo, appare opportuno, analogamente al caso dell'opzione mista, considerare valori *target* maggiori di quelli attualmente previsti ed effettivamente idonei a soddisfare i futuri fabbisogni di connettività degli utenti. Al riguardo, si osserva altresì che nell'opzione rinnovo qui proposta risulterebbe giustificato e proporzionato imporre in capo agli operatori beneficiari della misura in parola l'obbligo di erogare livelli prestazionali superiori a quelli eventualmente previsti nell'opzione mista. Infatti, come detto sarebbero oggetto di rinnovo tutti i diritti d'uso radiomobili delle bande in parola, e dunque la dotazione spettrale di riferimento per l'adempimento agli obblighi di copertura, correlata alla capacità trasmissiva ottenibile, risulterebbe considerevolmente maggiore; inoltre, gli oneri di aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze all'esito di una procedura competitiva risulterebbero, per definizione, superiori ai contributi da pagare per il rinnovo, e pertanto le risorse economiche risparmiate potrebbero essere destinate ad accelerare gli investimenti necessari ad assicurare un più rapido sviluppo delle reti sul territorio nazionale, come anche osservato da vari partecipanti alla precedente consultazione.
55. Gli impegni di investimento assunti dagli operatori in cambio del rinnovo dei propri diritti d'uso dovranno quindi essere utili a soddisfare i predetti requisiti prestazionali. A titolo esemplificativo, a fronte di un obbligo di garantire certi valori *target* di velocità e di latenza delle trasmissioni, imposti nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, gli operatori dovranno impegnarsi a implementare nelle proprie reti le soluzioni tecniche e architetturali più adeguate a soddisfare detti requisiti, ad esempio densificando il numero di siti radiomobili, realizzando reti 5G *Stand Alone* (SA) e facendo leva su architetture distribuite di tipo *edge computing*, nonché sfruttando pienamente i meccanismi di *5G network slicing*.
56. Tale approccio, che segnerebbe un cambio di paradigma rispetto all'impianto degli obblighi di copertura finora definito, appare peraltro in linea con l'obiettivo dell'Unione di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal 5G, in particolare nell'architettura SA, il cui sviluppo tuttavia sta ancora registrando dei ritardi



- significativi in Europa rispetto ad altre regioni del pianeta, come anche sottolineato dal *white paper*²⁷ della Commissione europea e dal recente *report* RSPG sul 6G²⁸.
57. Sempre con riferimento agli obblighi di copertura, si osserva che nel corso del tempo l'evoluzione tecnologica potrà rendere disponibili a livello commerciale apparati di rete e terminali d'utente di tipo *standard* in grado di supportare prestazioni avanzate. Pertanto, è opportuno rilevare fin da ora che, ove tali prestazioni siano considerate essenziali per fornire servizi di preminente interesse pubblico, e, più in generale, per assicurare un livello di sviluppo dei servizi coerente con quello che avviene nel resto dell'Unione, in linea con le relative *policy*, allora gli operatori che beneficiano del rinnovo dovranno impegnarsi a realizzare tali adeguamenti evolutivi nelle proprie reti, su richiesta dell'Amministrazione, senza aggravii per lo Stato.
58. Inoltre, anche nell'opzione rinnovo qui rappresentata appare opportuno continuare a consentire che i predetti obblighi possano essere soddisfatti (integralmente o parzialmente) in maniera collettiva da tutti i titolari dei diritti d'uso di determinate frequenze e/o mediante l'impiego anche di altre risorse spettrali nella disponibilità degli operatori interessati (purché, come detto, non comportino l'uso di terminali diversi da quelli comunemente disponibili in commercio).
59. Riguardo invece agli obblighi di accesso, gli operatori beneficiari del rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze in questione caratterizzati da una maggiore dotazione frequenziale, cioè, allo stato, Fastweb-Vodafone, TIM e Wind Tre, dovranno fornire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso alle frequenze nelle diverse forme previste (dalla capacità *wholesale* fino alle varie modalità di *spectrum sharing* e al 5G *network slicing*), a favore del quarto operatore Iliad²⁹, in quanto soggetto con minor dotazione spettrale, e di altri soggetti quali MVNO e *Service Provider*. Tali obblighi sarebbero assolvibili anche in maniera collettiva da parte degli operatori in questione.
60. A tal proposito, è ad esempio ipotizzabile prevedere accordi tra detti operatori, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, oppure altre modalità di condivisione dell'obbligo, come ad esempio la possibilità che ciascun operatore obbligato, a fronte di richieste di accesso volte a offrire servizi radiomobili su scala nazionale,

²⁷ "How to master Europe's digital infrastructure needs?", COM(2024) 81 final, Brussels, 21.2.2024, in cui viene evidenziato che "Most often, where 5G is deployed, it is not "stand-alone", i.e. with a core network separate from previous generations. Prospects for deployment of 5G stand-alone networks ensuring high reliability and low latency, which are key enablers for industrial use cases, are not good. The deployment of such networks can be estimated at significantly less than 20% of populated areas in the EU. Although there is progress on early-stage trials, operators have launched this architecture only in a small number of Member States and limited to some urban areas".

²⁸ "6G Strategic vision", RSPG25-006 FINAL, Brussels, 12 February 2025, in cui viene rappresentato che "[...] RSPG recalled that the adoption of 5G SA is occurring slowly and unevenly among European MNOs. However, the expectation is that in the coming few years Europe will catch up with the other major regions regarding 5G SA, motivated by improved technology maturity, a better developed device ecosystem and a growing demand among enterprises for more advanced use cases requiring 5G SA".

²⁹ Che beneficerebbe comunque del rinnovo dei propri diritti d'uso delle frequenze.



sia tenuto a fornire accesso solo in una determinata parte del territorio nazionale, ossia in una macroarea geografica ottenuta mediante suddivisione del territorio nazionale in zone geografiche contigue (ad es. nord, centro, sud). In tal caso, l'operatore richiedente l'accesso per la fornitura di servizi a livello nazionale (Iliad e/o altri soggetti) avrebbe la facoltà di decidere a quale operatore rivolgersi in ciascuna macroarea, alla quale verrebbe quindi associato l'obbligo di accesso relativo a un solo titolare dei diritti d'uso in parola (fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti). Ciò assicura l'equità e la non discriminazione rispetto all'onere dell'obbligo, e nello stesso tempo garantisce di soddisfare efficacemente le richieste di accesso da parte dei soggetti interessati, a beneficio del gioco concorrenziale. Inoltre, gli operatori obbligati (come detto, Fastweb-Vodafone, TIM e Wind Tre) sarebbero tenuti al coordinamento tra loro al fine di evitare l'interruzione dei servizi forniti dai soggetti accedenti nelle zone di confine tra macroaree, definendo al riguardo opportune modalità in base alla tipologia di accesso fornito.

61. Riguardo ai contributi economici di rinnovo dei diritti d'uso, in questa opzione proposta si ritiene ragionevole prevedere per l'intero periodo di rinnovo il pagamento degli stessi importi correnti, sempre senza incrementi³⁰, rapportati alla quantità di banda e alla nuova durata dei diritti d'uso. Ciò risulta coerente con quanto stabilito dagli altri regolatori dell'Unione sopra menzionati, ed anche in linea con quanto osservato da alcuni rispondenti alla precedente consultazione. Inoltre, anche nell'opzione rinnovo appare opportuno concedere agli operatori interessati la possibilità di corrispondere i detti contributi tramite pagamenti annuali, per le medesime finalità sopra argomentate inerenti alla promozione di una maggiore sostenibilità degli investimenti infrastrutturali. Infine, anche in questo caso l'Autorità si riserva la possibilità di rivalutare i contributi alla luce di eventuali evoluzioni nell'impiego delle frequenze in questione (ad esempio, in ottica 6G).

3.1.3 Ulteriori aspetti del quadro regolamentare

62. Entrambe le opzioni regolamentari sopra descritte appaiono contemperare, benché con approcci diversi, le esigenze manifestate dai rispondenti alla consultazione di cui alla delibera n. 247/24/CONS, ovvero: da un lato garantire quanto più possibile la continuità d'impiego delle risorse spettrali attualmente disponibili agli operatori, anche per evitare ogni eventuale interruzione o degrado dei servizi *wireless* oggi offerti; dall'altro lato assicurare, in chiave concorrenziale, che eventuali nuovi entranti e l'operatore con minore dotazione spettrale abbiano l'opportunità di aggiudicarsi risorse spettrali - nella fattispecie le frequenze non oggetto di proroga o rinnovo - ovvero accedere alle risorse in modalità *wholesale*, al fine di diminuire il divario con gli altri operatori in termini di capacità disponibile. Le misure proposte consentono quindi di salvaguardare l'esercizio delle reti e la fornitura dei servizi di connettività *wireless* fissi e mobili, nel rispetto del principio di neutralità

³⁰ A differenza di quanto stabilito in passato in casi di proroghe. Analogamente a quanto precisato per l'opzione mista, il Ministero potrà eventualmente applicare l'adeguamento dei contributi sulla base del tasso di rivalutazione monetario.



tecnologica, a tutela dei milioni di utenti nazionali e *roamers*, e al contempo di evitare, tenuto comunque conto della corrente evoluzione del mercato, eventuali criticità competitive legate all'effetto di non permettere il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali per l'accesso a risorse scarse che potrebbero portare all'ingresso di nuovi operatori o all'affermarsi di operatori più efficienti³¹.

63. Inoltre, le due soluzioni prospettate risultano coerenti con l'orientamento europeo³² circa l'opportunità di estendere i diritti d'uso, o assegnarli con una nuova gara, privilegiando in ogni caso specifici impegni di sviluppo delle reti rispetto agli introiti derivanti da nuove gare, come già avvenuto in alcuni Paesi dell'Unione (*cf. supra*).
64. Si evidenzia altresì che i predetti approcci riflettono l'attuale struttura di mercato, che vede la presenza di quattro operatori radiomobili ad esito degli accordi di acquisizione e consolidamento recentemente perfezionati. Al riguardo, resta inteso che l'Autorità si riserva di intervenire in ogni momento per rivedere le opzioni regolamentari sopra descritte in caso di variazione strutturale del mercato, ad esempio derivante da nuove operazioni di concentrazione che dovessero far diminuire il numero di soggetti concorrenti. Ad ogni modo, si ritiene che tale circostanza, essendo ad oggi solo un'eventualità non fondata su elementi oggettivi, non debba condizionare o ritardare le attività di competenza dell'Autorità volte a soddisfare la necessità di procedere tempestivamente alla definizione di un adeguato piano di assegnazione dei diritti d'uso in scadenza al 2029.

2) Il rispondente fornisca e motivi la propria posizione riguardo all'opzione mista proposta dall'Autorità, consistente nell'applicazione combinata e differenziata degli strumenti di proroga, rinnovo e procedura di gara ai diritti d'uso delle frequenze delle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz che scadono il 31 dicembre 2029. Inoltre, riguardo ai diritti d'uso che verrebbero messi a gara, il rispondente indichi, precisando le relative motivazioni: a) quale procedura di gara e quali criteri di aggiudicazione ritiene dovrebbero essere adottati; b) quali *cap* di gara ritiene dovrebbero essere stabiliti.

3) Il rispondente fornisca e motivi la propria posizione riguardo all'opzione rinnovo proposta dall'Autorità, consistente nel rinnovo di tutti i diritti d'uso delle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz in scadenza al 31 dicembre 2029.

4) Per ciascuna delle due opzioni proposte, il rispondente indichi, precisando le relative motivazioni: a) quali misure pro-competitive dovrebbero a proprio avviso essere adottate; b) quali obblighi di copertura ritiene dovrebbero essere associati ai diritti d'uso delle frequenze in questione; c) quali obblighi di accesso reputa

³¹ Al riguardo, si richiamano le segnalazioni dell'AGCM AS1493, AS1544 e AS1669, con le quali detta Autorità in passato ha criticato la prassi di prorogare i diritti d'uso delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio.

³² Ad esempio, dal Rapporto di Mario Draghi "*The future of European competitiveness*", ma anche dal "*Common Union Toolbox for Connectivity*" della Commissione europea, o dal recente *White Paper* sull'adeguatezza del quadro regolatorio unionale.

necessario prevedere. Il rispondente dettagli le misure proposte in coerenza con gli obiettivi indicati dall’Autorità.

5) Il rispondente ha ulteriori considerazioni o proposte da portare all’attenzione dell’Autorità?

65. Sempre con riferimento alle bande in parola, si osserva che nell’ambito della prima consultazione pubblica, alcuni esponenti dei settori regolati di pubblica utilità, in particolare del settore della distribuzione e commercializzazione del gas naturale, hanno manifestato le proprie esigenze relative al mantenimento delle reti 2G per assicurare la continuità delle applicazioni di *smart metering* attualmente contrattualizzate, ed evitare quindi la sostituzione anticipata dei relativi dispositivi basati su tecnologia GSM, già installati presso i clienti finali e impiegati per le attività di telelettura e telegestione.
66. Pertanto, tali partecipanti hanno osservato che sarebbe opportuno prevedere, in sede di riassegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in questione, forme di garanzia circa la continuità dei servizi M2M/IoT 2G, auspicabilmente gestendo il cosiddetto “*end of sale*” dei relativi apparati attraverso un *iter* condiviso di evoluzione delle diverse regolamentazioni di settore interessate. In particolare, è stato suggerito di definire un percorso di *phase-out* graduale delle reti GSM che preveda, tra l’altro, nel periodo residuale di utilizzo di tale tecnologia, la condivisione delle relative infrastrutture di telecomunicazioni tra gli operatori.
67. A tal riguardo, appare utile ricordare che la scadenza del 31 dicembre 2029 per i diritti d’uso delle frequenze *ex* GSM è nota ai settori di pubblica utilità, incluso quello della distribuzione del gas, fin dal 2017, anno in cui è stata disposta l’ultima proroga di detti diritti, secondo quanto previsto dalla delibera n. 296/17/CONS. Con tale delibera, l’Autorità aveva peraltro stabilito un obbligo proporzionato di mantenimento del servizio GSM fino al 2022 (in deroga al principio di neutralità tecnologica), proprio per tutelare, tra l’altro, le numerose (all’epoca) applicazioni M2M basate su tecnologia GSM³³. Pertanto, i soggetti afferenti ai predetti settori hanno potuto disporre di un tempo congruo per intraprendere iniziative mirate a evitare possibili impatti sui propri servizi di *smart metering* causati dall’eventuale “*end of service*” GSM.
68. Tenuto conto di tale scenario, si ritiene che l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, in sede di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in questione

³³ Invero, tale questione era già stata trattata pubblicamente dall’Autorità in varie altre occasioni, tra cui la pubblicazione nel 2017 di un’analisi sulle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di *smart metering* in cui veniva specificamente evidenziata la questione della scadenza dei diritti d’uso delle frequenze *ex* GSM. Inoltre, a riguardo, nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico *refarming* istituito presso il Ministero, cui ha partecipato anche l’Autorità, negli ultimi anni sono state ampiamente trattate con gli operatori e con l’ARERA le questioni e le possibili soluzioni relative al traffico 2G M2M e al suo supporto da parte delle reti mobili, tra l’altro riprese anche nelle delibere nn. 176/20/CONS e 383/20/CONS (concernenti la conferma del termine del 2022 per l’obbligo di servizio GSM nelle bande 900 e 1800 MHz, stabilito con la citata delibera n. 296/17/CONS).

secondo le procedure che saranno stabilite (in base a una delle due opzioni sopra descritte), non potrà che procedere in osservanza dei principi previsti dal *Codice* di neutralità tecnologica e tutela dell'utenza, in qualunque scenario di transizione, richiamando altresì le norme civilistiche sui contratti di fornitura del servizio GSM a clienti *business*, che appaiono invero già appropriate a indirizzare nella maggior parte dei casi la questione segnalata.

69. In ogni caso, si prende atto di quanto emerso nel corso della precedente consultazione circa il fatto che gli operatori radiomobili stanno comunque continuando a mantenere il servizio GSM anche in assenza di uno specifico obbligo al riguardo, in quanto la numerosità di dispositivi M2M 2G attivi e di veicoli con dispositivi *e-call* installati rappresentano un significativo incentivo per gli operatori stessi ad assicurare la continuità del servizio GSM a livello nazionale.
70. Pertanto, in entrambe le opzioni regolamentari prospettate si prevede che i servizi GSM potranno continuare ad essere erogati senza soluzione di continuità. Ulteriori possibilità offerte dalla tecnologia per favorire la continuità del servizio GSM anche dopo il 2029, quali ad esempio la fornitura di canali GSM su portanti 4G/5G in maniera dinamica, il *roaming* nazionale volontario, la migrazione dei servizi su un unico fornitore, potranno essere valutate e autorizzate, su richiesta degli operatori, secondo le norme del *Codice*.

3.2 Banda 28 GHz

71. Nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 247/24/CONS, le modalità tecniche d'uso della banda 28 GHz (i cui diritti d'uso risultano assegnati come mostrato nella seguente tabella) hanno suscitato particolare interesse.

Area di estensione geografica dei diritti d'uso	Blocchi FDD da 2x112 MHz nella banda 28 GHz WLL		
	H	I	L
Bolzano	-	TIM	Eolo
Umbria	Connesi	TIM	Eolo
Resto d'Italia	Open Fiber	TIM	Eolo

Tabella 4: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso WLL nella banda 28 GHz.

72. Innanzitutto, diversi partecipanti – sia tra quelli legati allo sviluppo di applicazioni del servizio fisso terrestre (FS), i cui diritti d'uso WLL scadono a fine 2029, sia tra i soggetti interessati alle applicazioni del servizio fisso via satellite (FSS) - hanno espresso apprezzamento per il documento di consultazione e per il lavoro finora svolto dal Ministero e dall'Autorità, alla luce di quanto previsto dal vigente PNRF e dalla delibera n. 426/21/CONS³⁴, per l'impiego della banda 28 GHz su base co-

³⁴ “Parere al Ministero dello sviluppo economico sulle condizioni regolamentari per l'autorizzazione della proroga della durata dei diritti d'uso esistenti per reti radio a larga banda WLL nella banda 27.5-29.5 GHz e valutazione delle istanze presentate.”.

primaria da parte sia del servizio fisso terrestre che delle stazioni di terra del servizio FSS, atto a favorire lo sviluppo di entrambe le applicazioni.

73. Inoltre, i rispondenti hanno fornito varie informazioni sullo sviluppo dell'ecosistema tecnologico relativo alla banda 28 GHz e sulle modalità previste per l'impiego delle relative frequenze, nonché per la coesistenza tra le predette due tipologie di applicazioni. In particolare, lo *status* di condivisione della banda, come stabilito anche a livello internazionale, è stato in generale valutato positivamente, con l'auspicio di un suo mantenimento anche in futuro.
74. Sul tema della coesistenza, un operatore satellitare ha in ogni caso espresso l'auspicio che le procedure di coordinamento tra i due servizi FS e FSS possano essere velocizzate per incentivare la diffusione delle nuove tecnologie di connettività satellitare, tra cui ad esempio soluzioni di tipo *Low Earth Orbit* (LEO), in grado di servire l'intero territorio nazionale ed assicurare la copertura a banda ultra-larga nelle aree non ancora servite da reti in fibra ottica. Sempre a livello procedurale, alcuni operatori satellitari, nel ribadire l'esigenza di tutelare anche dopo il 2029 lo sviluppo dei propri servizi in banda 28 GHz su base co-primaria, hanno evidenziato l'opportunità di imporre agli operatori FWA, nell'ambito delle eventuali procedure di proroga o rinnovo dei diritti d'uso WLL, ulteriori condizioni quali ad esempio la trasparenza sull'ubicazione delle proprie reti dispiegate nonché l'obbligo di coordinamento su base co-primaria con i *gateway* FSS degli operatori satellitari.
75. Pertanto, al netto dei menzionati suggerimenti sul miglioramento delle procedure di coesistenza tra sistemi WLL e sistemi satellitari, in linea generale non sono emerse posizioni contrarie rispetto ad un'eventuale estensione della durata dei diritti d'uso WLL a 28 GHz oltre il 2029. A tal proposito, alcuni operatori hanno evidenziato che la concessione di una proroga o un rinnovo di detti diritti d'uso consentirebbe di continuare a sfruttare le potenzialità della banda 28 GHz per lo sviluppo di servizi di connettività FWA utili al raggiungimento degli obiettivi di copertura a banda ultra-larga euro-unitari e nazionali, anche nell'ambito dei Piani di intervento pubblico BUL e "Italia a 1 Giga".
76. Circa la durata dell'eventuale proroga o rinnovo, alcuni rispondenti hanno sottolineato che i diritti d'uso in parola sono stati assegnati in tempi differenti, molti tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, per cui all'attuale scadenza del 31 dicembre 2029 questi avranno raggiunto una durata di circa 13 anni, inferiore alla durata minima prevista dal *Codice*.
77. Sempre nell'ambito della precedente consultazione, è stato proposto, al fine di efficientare l'uso della banda 28 GHz, di prevedere un rinnovo dei relativi diritti d'uso con eventuale modifica della posizione dei blocchi e l'eliminazione delle bande di guardia. In merito a tale ipotesi, alcuni operatori satellitari hanno espresso perplessità, in quanto a proprio avviso, *inter alia*, una differente canalizzazione riconducibile a quanto previsto per i sistemi del servizio mobile terrestre, in



particolare per le applicazioni 5G, rischierebbe di compromettere gli investimenti per la fornitura di servizi satellitari. È stato infatti osservato che ciò non sarebbe coerente con la strategia adottata in ambito europeo, che prevede invece di destinare e promuovere la banda 26 GHz (e non la 28 GHz) per le applicazioni 5G. Anche altri rispondenti hanno reputato adeguate le attuali condizioni d'uso WLL per la banda in parola, pure in caso di rinnovo oltre il 2029, osservando che un eventuale *refarming* della stessa potrebbe comportare la dismissione degli attuali sistemi.

78. Su tali questioni, si evidenzia fin da ora che l'eventuale disposizione di modifiche delle condizioni tecniche di impiego della banda 28 GHz non rientra tra le competenze dell'Autorità, essendo tale banda non destinata ai servizi mobili e gestita in maniera non armonizzata dal MIMIT attraverso il PNRF. Al riguardo, si osserva, peraltro, che la pertinente normativa CEPT richiamata nel PNRF per applicazioni fisse di tipo FWA (ancorché non vincolante per gli Stati Membri) prevede al momento il mantenimento delle bande di guardia.
79. Inoltre, gli orientamenti in ambito euro-unitario prevedono il mantenimento della banda 28 GHz per le applicazioni satellitari in coesistenza con le utilizzazioni del servizio fisso terrestre, tenuto anche conto del fatto che la vicina banda 26 GHz, dalle simili caratteristiche radioelettriche, è stata già armonizzata per il 5G.
80. Pertanto, per la banda 28 GHz, tenendo anche conto degli esiti della precedente consultazione, si ritiene adeguata l'applicazione di una proroga di tutti i diritti d'uso WLL, alle medesime condizioni già stabilite con la delibera n. 426/21/CONS, fino al 2037, sempre nell'ottica dell'allineamento delle future scadenze dei diritti d'uso delle frequenze radio.
81. Al riguardo, non appare rilevante quanto osservato da alcuni partecipanti alla precedente consultazione circa il fatto che gli attuali titolari dei diritti d'uso WLL a 28 GHz hanno finora beneficiato di diversi periodi di validità dei propri diritti d'uso. Infatti, tale circostanza dipende esclusivamente dalle libere scelte di mercato effettuate nel tempo dalle varie società titolari, le quali hanno man mano deciso, in base alle proprie strategie commerciali, di investire nel tempo sulle frequenze in questione per la realizzazione di reti *wireless* e la fornitura di servizi di connettività. Pertanto, non appare giustificata un'eventuale differenziazione dei periodi di proroga concessi a ciascun titolare dopo il termine del 31 dicembre 2029, in quanto tale distinzione rischierebbe di creare effetti distorsivi nel mercato, vieppiù incoerente con i principi e le norme del *Codice*, a partire dall'allineamento delle scadenze dei diritti d'uso delle radiofrequenze.
82. Come accennato, la proroga dei diritti d'uso a 28 GHz qui proposta non prevede alcuna alterazione delle condizioni tecniche di impiego delle frequenze. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il MIMIT, nell'ambito delle proprie competenze previste dal *Codice* relative alla gestione dello spettro radio nel PNRF, può adottare ogni opportuna variazione dello stesso in qualsiasi momento, e in tal

caso l'Autorità è tenuta, ai sensi della legge istitutiva n. 249/97, a formulare a detto dicastero il proprio parere in merito.

83. Circa le procedure atte a garantire la coesistenza tra reti FWA a 28 GHz e sistemi satellitari, si ritiene che, come già comunicato al Ministero con nota del 9 ottobre 2024 (prot. Agcom n. 0264021), quanto stabilito dall'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, con la delibera n. 426/21/CONS, in particolare all'art. 4, non necessiti di alcuna interpretazione (come richiesto da alcuni soggetti), e possa quindi allo stato ritenersi valido anche nel periodo di proroga dei diritti d'uso WLL dopo il 2029. Resta impregiudicata la facoltà del MIMIT di verificare la necessità di introdurre, ai fini del coordinamento in parola, ulteriori condizioni, ragionevoli e proporzionate, in capo ai soggetti interessati da dette procedure.
84. Si precisa, infine, che la precedente proposta in merito alla prorogabilità della banda in argomento costituisce l'orientamento dell'Autorità circa l'autorizzabilità della stessa, in quanto l'istituto in argomento prevede che la proroga, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*, sia disposta dal Ministero, su istanza delle parti interessate.

6) Il rispondente esponga le proprie osservazioni in merito alla proposta dell'Autorità di poter prorogare fino al 31 dicembre 2037 tutti i diritti d'uso WLL della banda 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2029, senza alterarne le condizioni tecniche di impiego, fatte salve le competenze del MIMIT al riguardo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità, al fine di informare tempestivamente le prossime attività di propria competenza in materia di spettro radio, intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione in merito alle misure regolamentari concernenti le frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche *wireless* i cui diritti d'uso sono in scadenza al 31 dicembre 2029.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Ing. Marco Petracca, funzionario dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione pubblica sui diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 2029*", potranno essere inviate, entro il termine fissato nella delibera di avvio della consultazione, tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le proprie osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e un indirizzo *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano alla presente consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 205/23/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre all'accesso dati o informazioni della propria comunicazione, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, dovrà inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito.